

DELIBERA N. 146/10/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società Noatel s.p.a. per la violazione dell'articolo 19, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR recante il piano di numerazione del settore e disciplina attuativa

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172 del 24 luglio 2008, recante *“Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa”*;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 70/09/DIT dell'11 dicembre 2009, notificato in data 17 dicembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Noatel S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale, 54, la violazione delle disposizioni della delibera n. 26/08/CIR, con specifico riferimento all'articolo 19, comma 1, allegato A, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 3, del medesimo Piano di Numerazione;

CONSIDERATO che la società Noatel S.p.A., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che dall'analisi delle risultanze istruttorie emergono elementi sufficienti per poter ritenere accertata la condotta contestata alla società Noatel S.p.A., la quale ha fornito ai propri clienti servizi a sovrapprezzo attraverso l'utilizzo di numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano di numerazione, di cui alla delibera n. 26/08/CIR e che, pertanto, non essendo state avanzate giustificazioni da parte dell'operatore, non può che confermarsi la violazione accertata nei confronti della società Noatel S.p.A. con l'atto di contestazione n. 70/09/DIT.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'utilizzo di numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano per la fornitura di servizi a sovrapprezzo comporta conseguenze particolarmente gravi in termini di tutela dell'utenza, riferibili essenzialmente alla elusione delle disposizioni in materia di soglie di prezzo, blocco di chiamata e trasparenza della fatturazione;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la legittimità della propria condotta, né ha confermato di aver ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, allegato A, della delibera n. 26/08/CIR;

3. con riferimento alla personalità dell'agente, la società Noatel S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto di quanto stabilito dalla delibera n. 26/08/CIR;

4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Noatel S.p.A. sia tale da poter ritenere la sanzione nella misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 120.000,00 (centoventimila/00);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Noatel S.p.A. con sede in con sede legale in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale, 54, di pagare la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società Noatel S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione della delibera n. 26/08/CIR, ed in particolare ad assicurare, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, la fornitura di servizi a sovrapprezzo utilizzando le numerazioni previste dal relativo Piano;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 146/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 146/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARIO RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola